

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1291)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1973
(V. Stampato n. 2350)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZAGARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 ottobre 1973*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti
straordinari per l'Amministrazione della giustizia**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato può partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.

Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziari che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo ».

Al terzo comma, le parole: « altri due membri », sono sostituite dalle seguenti: « altri tre membri ».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione può essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui un magistrato ».

All'articolo 3, primo comma, le parole: « L'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente: » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, » con la correlativa soppressione delle virgolette presenti nel corpo del medesimo articolo 3.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza ».

All'articolo 4 è soppresso l'ultimo comma.

ALLEGATO

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 25 settembre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvedimenti straordinari per la normalizzazione dei servizi giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Articolo 1.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo.

L'esame consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

- a) nozioni dell'ordinamento costituzionale italiano;
- b) nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria;
- c) nozioni di procedura civile e penale;
- d) nozioni di contabilità dello Stato.

La Commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello e da altri due membri, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o a cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura di seconda classe. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a cancelliere capo di pretura.

ALLEGATO

TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPROVATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato può partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.

Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziari che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo.

Identico.

La Commissione esaminatrice è composta da un presidente scelto tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o a cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura di seconda classe. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a cancelliere capo di pretura.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La Commissione dispone di sessanta voti.

Consegue l'idoneità il candidato che riporta una votazione non inferiore a quarantadue.

La Commissione può essere integrata, qualora i candidati superano le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

Per quanto non previsto espressamente si applicano le disposizioni in vigore per i concorsi di accesso nell'amministrazione dello Stato

Articolo 2.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di conferire i posti vacanti nel ruolo organico del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari agli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1972, secondo l'ordine di graduatoria ed alle condizioni previste nel bando di concorso.

Articolo 3.

L'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente:

« Sono estese all'Amministrazione giudiziaria le disposizioni relative all'assunzione temporanea di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia.

All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, il presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, i presidenti ed i procuratori generali delle Corti di appello nell'ambito della rispettiva competenza ».

Il trattamento economico del personale assunto fa carico al capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti previsti.

Articolo 4.

Fino alla determinazione, prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, delle specifiche attribuzioni del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e fino alla definitiva revisione dei ruoli organici, salvo

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

La Commissione può essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono estese all'Amministrazione giudiziaria le disposizioni relative all'assunzione temporanea di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia.

All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza.

Identico.

Articolo 4.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

quanto disposto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, il personale della carriera di concetto istituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, svolge attività di segreteria e di collaborazione, assolve compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico non riservati alla competenza del personale direttivo, coadiuva il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Ministero di grazia e giustizia può, con provvedimento motivato dalle esigenze di servizio degli uffici giudiziari, attribuire eccezionalmente e temporaneamente al personale di concetto di cui al precedente comma le funzioni spettanti al personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ad eccezione della direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Articolo 5.

Il comma terzo dell'articolo 26 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente:

« I concorsi sono indetti dal Ministero di grazia e giustizia su base distrettuale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1973.

LEONE

RUMOR — ZAGARI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Soppresso.

Articolo 5.

Identico.

Articolo 6.

Identico.